

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO ED L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO PER IL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI PRESSO L'ISTITUTO GERIATRICO "G. & C. FRISIA" DI MERATE (LECCO).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Osnago che di seguito, per brevità, verrà chiamato COMUNE con sede in Viale Rimembranze, 3 – Codice Fiscale e Partita IVA 00556800134 rappresentato dal Responsabile del Settore 1 – Amministrativo, contabile e servizi alla persona Dott.ssa Barbara Massironi, nata a Merate (Co) il 27.2.1968

E

L' Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Codice Fiscale e Partita IVA n. 04137830966 – con sede legale in Via Marostica n. 8, 20146 Milano – rappresentato dal Presidente Dott. Prof. Emilio Trabucchi, nato a Verona il 28/07/1940

PREMESSO CHE:

- Sul territorio di Merate è operante l'Istituto Geriatrico "G & C. Frisia" quale struttura atta ad accogliere anziani inabili ed invalidi e affetti da morbo di Alzheimer, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento in via temporanea sulla base del provvedimento n. 11 del 21/03/2003, emesso dalla competente Amministrazione Provinciale di Lecco, e di aver ottenuto dalla Regione Lombardia accreditamento con DGR n. VIII/7435 del 14/12/2001;

- Il Comune intende favorire l'inserimento dei propri residenti che abbiano la necessità di utilizzare strutture residenziali protette realizzate nel territorio provinciale che garantiscono altresì rette giornaliere opportunamente concordate, fatto salvo la normativa regionale in materia.
- L'ingresso di natura comunque eccezionali di ospiti con età inferiore ai 65 anni potrà essere valutato, tenuto conto degli aspetti sociali e/o sanitari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1: Ricoveri.

Il Comune si avvale dell'Istituto Geriatrico Frisia per il ricovero di anziani inabili ed invalidi, affetti da morbo di Alzheimer e ospiti autosufficienti e ricoveri temporanei di sollievo.

L'occupazione di un posto letto a tariffa convenzionata verrà formalizzato per iscritto dal Comune previa richiesta del cittadino osnaghese che intende avvalersi dell'opportunità del convenzionamento.

Nessun onere economico graverà sul Comune per i posti letto non occupati.

Articolo 2: Durata.

La convenzione decorre del 01/01/09 con scadenza 31/12/2009.

La stessa potrà essere rinnovata, di volta in volta, per analogo periodo, previo atto deliberativo.

In caso di mancato rinnovo della convenzione, gli ospiti presenti rimarranno comunque presso la Residenza Socio Assistenziale (RSA) a tutte le condizioni precedentemente concordate finché il Comune non avrà provveduto altrimenti nell'arco di un tempo massimo pari a 6 (sei) mesi.

Qualora si giungesse alla stipula di una convenzione, riguardante le medesime materie tra l'Istituto Frisia e l'Azienda Speciale "Retesalute", di cui il Comune di Osnago è socio, la presente convenzione sarà assorbita dalla nuova, ferma restando la continuità degli effetti sui cittadini ospiti.

Articolo 3: Ammissione e revoca.

L'ammissione all'Istituto Frisia e l'assegnazione dei posti letto in convenzione potrà avvenire attraverso comunicazione scritta. La stessa riguarderà:

- 1) cittadini osnaghesi solventi, che potranno tuttavia avvantaggiarsi delle rette convenzionate;
- 2) cittadini osnaghesi non totalmente solventi per i quali è prevista un'integrazione economica del comune in base al proprio regolamento.

Relativamente al punto 2) verranno specificati dal Comune gli estremi degli atti amministrativi riguardanti l'impegno assunto per il pagamento dell'integrazione della retta.

Tale impegno cessa qualora il Comune accerti che l'ospite non possieda più i requisiti richiesti per usufruire dell'assistenza comunale ai sensi del regolamento comunale.

La revoca nel caso se ne presenti la necessità, comunque, debitamente giustificata, sarà comunicata alla RSA e per conoscenza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R.

Con contestuale notifica della revoca dell'intervento comunale, l'ospite sottoscriverà un impegno formale di pagamento dell'intera retta mensile come solvente.

Articolo 4: Permanenza e trasferimento.

Il ricovero degli ospiti inviati dal Comune è generalmente a carico vitalizio; tuttavia potrebbero verificarsi necessità di inserimento temporaneo.

In riferimento alle condizioni psicofisiche dell'ospite al momento dell'inserimento nella struttura verrà scelto, sentito il parere del Responsabile Sanitario, il reparto più idoneo per il ricovero.

Qualora le condizioni psicofisiche dell'ospite, su parere del Responsabile Sanitario, appaiano mutate rispetto all'epoca dell'ingresso nell'istituto è facoltà dell'Istituto disporre lo spostamento dell'ospite nel reparto più idoneo, conseguentemente verrà applicata la retta relativa, corrispondente alla classificazione dell'ospite.

Nel caso in cui l'ospite non mantenga un comportamento dignitoso e rispettoso nei confronti degli altri ospiti e del personale, o nel caso in cui il comportamento dello stesso diventi pericoloso per sé e per gli altri e comunque incompatibile rispetto ai servizi offerti dalla struttura, su espressa indicazione del Responsabile Sanitario, con le modalità ed i tempi concordati con i Servizi Sociali del Comune di Osnago, potrà essere dimesso.

Nel caso in cui l'assistito, per sopravvenute esigenze mediche e assistenziali debba essere trasferito ed accompagnato in altra struttura, i relativi adempimenti saranno curati dalla RSA con i parenti e nell'eventualità con il Servizio Sociale Comunale.

Articolo 5: Prestazioni agli assistiti.

La RSA si impegna ad assicurare prestazioni proporzionali alle necessità dell'assistito comprensive di adeguati trattamenti assistenziali e sanitari.

In tale ambito la RSA si impegna a:

- provvedere alla completa assistenza medico-riabilitativa e farmaceutica secondo quanto stabilito dalle normative regionali in materia;
- avvalersi di personale qualificato in grado di garantire prestazioni ed un ambiente idoneo al raggiungimento del maggior benessere dell'ospite;
- garantire agli ospiti un trattamento alimentare proporzionato per qualità e quantità alle esigenze degli stessi;
- provvedere alla lavatura e stiratura della biancheria da letto;
- fornire idonea manutenzione ai locali ed un adeguato riscaldamento degli stessi in conformità alle vigenti leggi;
- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dal quadro legislativo di riferimento;
- ad assicurare per quanto altro non indicato gli standard previsti dai criteri di accreditamento regionale.

Articolo 6: Rette e degenza.

Le rette di ricovero giornaliere che comprendono le prestazioni di cui all'Art. 5 sono fissate di comune accordo nella seguente misura:

Tipologia di ricovero	Costo giornaliero	Posti letto
Classe 1-6(Non Autosufficienti totali) N.A.T.	€ . 56,91	2 letti
Classe 1-6 (NAT)	€ . 51,11	4 letti
Classe 7-8 (Non Autosufficienti Parziali) N.A.P.	€ . 41,52	
Alzheimer (ALZ)	€ . 56,91	
Autosufficienti	€ . 32,90	

In caso di inserimenti temporanei le rette si intendono maggiorate del 10%.

Le rette si intendono a totale carico dell'utente.

La RSA provvederà a fatturare l'importo direttamente all'utente.

Il Comune interverrà solo per i casi di indigenza che verranno verificati attraverso indagine sociale effettuata dall'Assistente Sociale Comunale.

L'eventuale integrazione economica comunale, prevista con apposito atto amministrativo, sarà concessa in ottemperanza al vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi, e ausili finanziari.

Per gli ospiti non totalmente solventi, il Comune provvederà, entro 60 giorni, alla liquidazione della fattura relativamente alla quota di propria spettanza.

La giornata di entrata in RSA e quella di uscita sono considerate giornate singole a prescindere dall'orario di ricovero o dimissione.

Articolo 7: Variazione ed accettazione retta.

Ai fini della variazione della retta di persone per le quali è previsto un impegno economico comunale l'Istituto è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta al Comune, il quale predisporrà gli atti amministrativi integrativi alla retta.

Articolo 8: Mantenimento posto.

Qualora l'ospite, per il quale è prevista un'integrazione economica comunale si assentasse volontariamente dalla struttura, o per ricovero ospedaliero, il Comune corrisponderà una quota giornaliera pari all'80% della quota di propria spettanza.

L'assenza volontaria è prevista fino ad un massimo di 30 giorni. Superato tale periodo l'Istituto invierà comunicazione scritta al Comune che provvederà a revocare l'impegno economico assunto.

Articolo 9: Espletamento pratiche amministrative.

L'Istituto si obbliga a collaborare con il Comune per l'espletamento delle pratiche amministrative relative all'istituzione di atti riguardanti pratiche previdenziali ed assistenziali, libretti di pensione, verbali di rinvenimento valori ecc. relative agli ospiti.

Articolo 10: Inadempienze.

Eventuali inadempienze amministrative contabili e di altra natura, tali da compromettere la regolare esecuzione dell'accordo, devono essere contestate per iscritto con fissazione di un congruo termine (30 gg.) per rimuoverle; decorso tale termine la convenzione si intenderà risolta di diritto.

Articolo 11: Monitoraggio e verifica.

L'Istituto Frisia trasmetterà semestralmente al Comune l'elenco dei cittadini osnaghesi che hanno richiesto il ricovero. A salvaguardia della privacy tale elenco potrà contenere le sole iniziali relative a nomi e cognomi dei ricoverati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare periodicamente l'andamento delle convenzioni.

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, provvederà alle necessarie verifiche sull'andamento delle manutenzioni dei locali nonché la qualità dei servizi erogati, secondo quanto disposto dall'Art. 5, corrispondentemente all'andamento dell'occupazione dei posti letto ed una particolare attenzione all'interazione dell'Istituto Frisia sul territorio meratese.

Articolo 12: Controversie.

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza inderogabile del foro di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI OSNAGO

IL RESP. DEL SETTORE 1

(Dott.ssa Barbara Massironi)

PER L' AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTI MILANESI MARTINITT E

STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Emilio Trabucchi)